

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **128/1982** (ECLI:IT:COST:1982:128)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **06/05/1982**; Decisione del **30/06/1982**

Deposito del **08/07/1982**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14991**

Atti decisi:

N. 128

ORDINANZA 30 GIUGNO 1982

Deposito in cancelleria: 8 luglio 1982.

Pres. ELIA - Rel. CONSO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, 23, primo, secondo e terzo comma, 68, primo, secondo quarto e quinto comma, 70, primo e secondo comma, e 74, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), promossi con le ordinanze emesse dal magistrato di sorveglianza del Tribunale di Padova il 19 agosto 1977, di

Verona il 1 febbraio 1978, di Bologna il 2 agosto 1976 e di Pescara il 15 settembre 1978 (due ordinanze) e il 28 novembre 1978 (quattro ordinanze), rispettivamente iscritte al n. 485 del registro ordinanze 1977, ai nn. 154, 318, 573 e 574 del registro ordinanze 1978 ed ai nn. 4, 5, 6 e 7 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 347 del 1977, nn. 154 e 264 del 1978 e nn. 38 e 73 del 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Rilevato che i magistrati di sorveglianza dei Tribunali di Bologna, di Padova, di Verona e di Pescara, chiamati a decidere, con ordine di servizio, su reclami proposti da detenuti relativamente alle mercedi o alle remunerazioni ovvero allo svolgimento dell'attività di lavoro, con ordinanze emesse, rispettivamente, il 2 agosto 1976, il 19 agosto 1977, il 1 febbraio 1978 e il 15 settembre 1978 (in numero di due), hanno denunciato, in relazione a diversi parametri costituzionali (artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, primo comma, 36, primo comma, 37, primo comma, 38, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo e secondo comma, 104, primo comma, della Costituzione), la illegittimità delle disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354, indicate in epigrafe;

che il magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Pescara, chiamato a decidere su istanze di remissione del debito, con quattro ordinanze, di identico contenuto, emesse il 28 novembre 1978, ha sollevato questione di legittimità costituzionale (in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, 104, primo comma, della Costituzione) delle stesse norme da lui denunciate con le due ordinanze in data 15 settembre 1978, sopra citate;

che in tutti i giudizi è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha chiesto che le prime questioni siano dichiarate inammissibili per difetto di legittimazione dei giudici a quibus e le seconde vengano dichiarate irrilevanti o comunque non fondate; che il Presidente ha convocato la Corte in camera di consiglio;

Considerato che non ricorre l'ipotesi di cui agli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte;

Ritenuto che, pertanto, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, delle Norme integrative, le cause devono essere rinviate alla pubblica udienza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che le cause siano trattate in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.